



Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 125 del 16/07/2018

Seduta n. 34

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE COMUNALI DESTINATE
INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
AI SENSI DELLA LEGGE 337/1968, ART. 9.**

L'anno duemiladiciotto addì sedici del mese di Luglio alle ore 15:00, nella presso la Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del SINDACO Maria Teresa Senatore la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE dott. Giorgio Ferrari.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	Sindaco	SENATORE MARIA TERESA	X	
2	Vice Sindaco	FOGLIANI KETTY		X
3	Assessore	TOFFOLO LUIGI	X	
4	Assessore	GERONAZZO LUIGI	X	
5	Assessore	BRAVO BERTILLA	X	
6	Assessore	MORSANUTO ANGELO	X	

PRESENTI: 5

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE COMUNALI DESTINATE
INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO
VIAGGIANTE AI SENSI DELLA LEGGE 337/1968, ART. 9.**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Premesso che:

- la Legge 18 marzo 1968, n. 337, “*Disposizione sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante*”, prevede che le Amministrazioni Comunali compilino, almeno una volta l’anno, un elenco delle aree comunali disponibili per l’insediamento di circhi, attività dello spettacolo viaggiante e parchi di divertimento.
- Il Comune di Portogruaro, nel Regolamento per l’Occupazione del suolo pubblico approvato dal Consiglio Comunale nell’anno 2006, all’art. 20 ha individuato le aree pubbliche per le varie attività, che nel tempo hanno subito delle variazioni a causa dell’impossibilità di utilizzo delle stesse;
- in data 01.03.2016, in aggiunta a quanto indicato nel regolamento succitato era stata individuata ed autorizzata per spettacoli viaggianti l’area presso zona industriale dell’Autoparco, in Via Majorana;
- nel 2017, tranne che per le attività collegate alla Fiera di S. Andrea, non vi sono state altre installazioni.

Considerato che:

- il Piazzale antistante l’ex fabbrica Perfosfati, utilizzato per anni in passato è stato dichiarato inidoneo dalla Polizia locale con parere del 25.02.2016, inidoneità confermata in data 05.04.2018;
- l’area pubblica della zona industriale di Via Majorana, di fronte all’autoparco, secondo il parere espresso in data 04/04/2018 dal settore Lavori pubblici potrebbe essere utilizzata alle seguenti condizioni:
 - a) riconsegna in buono stato manutentivo;
 - b) l’eventuale esecuzione di fori sulla pavimentazione per il fissaggio di ancoraggi deve tener conto della presenza di sotto servizi che potrebbero essere danneggiati e in ogni caso tali fori dovranno essere ripristinati mediante riempimento e stesa di materiale della stessa tipologia del preesistente;
 - c) la segnaletica verticale così come tutti gli arredi eventuali presenti nei luoghi devono essere ricollocati nella loro posizione originaria;
 - d) non vi devono essere modifiche/manomissioni degli impianti tecnologici quali linee e quadri di pubblica illuminazione così come di linee della rete di scolo acque meteoriche;
 - e) la pulizia deve essere a carico degli esercenti;

Accertato quindi che l’area di via Majorana può essere individuata ed utilizzata prioritariamente per circhi e spettacoli viaggianti diversamente nominati;

Ravvisata la necessità di prevedere una polizza fidejussoria a garanzia dei danni eventualmente cagionati dalle attività che vi si possono svolgere e che la stessa possa avere un valore pari a 32 €/mq., in riferimento alla superficie da occupare;

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000, dal Dirigente dell'Area Economico Finanziaria e dal dirigente Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica, pareri inseriti nell'originale del presente atto;

Visti il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. –Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, dal Dirigente dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, parere inserite nell'originale del presente atto;

Si propone il seguente dispositivo:

1. Al fine dell'insediamento temporaneo delle manifestazioni circensi, delle attrazioni di spettacoli viaggianti e di esposizione di rarità sono individuate e/o riconfermate le seguenti zone sul territorio comunale così come rappresentate negli allegati A) e B) che formano parte integrante del presente provvedimento :

- a) L'area pubblica della zona industriale di Via Majorana, di fronte all'autoparco;
- b) Piazzale "Mons. Tarantino" (Viale Cadorna) solamente per sosta mezzi e roulotte;

2. di riconfermare quanto stabilito all'art. 20 del Regolamento per l'Occupazione del suolo pubblico succitato con particolare riguardo di quanto segue:

- agli aspetti logistici riferiti al collegamento con l'acquedotto, alla rete elettrica, ecc. dovrà provvedere il richiedente a proprie spese;
- dovranno essere rispettate le prescrizioni stabilite dall'ASL n. 4 sotto l'aspetto igienico sanitario nonché veterinario e di cura degli animali eventualmente autorizzati per gli spettacoli;
- nel caso di emissioni rumorose queste ultime dovranno attenersi ai limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia;

3. di stabilire una polizza fidejussoria a garanzia dei danni eventualmente cagionati dalle attività pari al valore di 32 €/mq. in riferimento alla superficie da occupare e comunque nel rispetto delle prescrizioni che di volta in volta si rendessero necessarie oltre a quanto segue:

- l'eventuale esecuzione di fori sulla pavimentazione per il fissaggio di ancoraggi deve tener conto della presenza di sotto servizi che potrebbero essere danneggiati e in ogni caso tali fori dovranno essere ripristinati mediante riempimento e stesa di materiale della stessa tipologia del preesistente;
- la segnaletica verticale così come tutti gli arredi eventuali presenti nei luoghi dovranno essere ricollocati nella loro posizione originaria;
- non vi dovranno essere modifiche/manomissioni degli impianti tecnologici quali linee e quadri di pubblica illuminazione così come di linee della rete di scolo acque meteoriche;
- l'area dovrà essere riconsegnata in buono stato manutentivo e la pulizia deve essere a carico degli esercenti;

4. di dare atto che il presente elenco manterrà la sua validità fino a successiva delibera di Giunta Comunale di variazione dello stesso, così come previsto dall'art. 9 della L. 18 marzo 1968 n. 337 recante " Disposizioni sui circhi equestri e dello spettacolo viaggiante";

5. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009, n. 69;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione suesposta;

All'unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese;

Approva la proposta di deliberazione

Indi

Con separata votazione unanime favorevole, espressa in forma palese, il presente atto viene altresì dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Maria Teresa Senatore

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giorgio Ferrari

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)